

Gazzetta ufficiale

C 190

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
30 giugno 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 190/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2011/C 190/02	Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 6 giugno 2011, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo	2
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione europea

2011/C 190/03	Tassi di cambio dell'euro	16
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 190/04	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8)	17
---------------	--	----

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2011/C 190/05	Sintesi della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 322/10/COL, del 14 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Posten Norge AS (Causa n. 34250 Posten Norge/Privpak)	18
---------------	--	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2011/C 190/06	Invito a presentare proposte IX-2012/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo	26
2011/C 190/07	Invito a presentare proposte IX-2012/02 — Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello europeo	31



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 190/01)

In data 13 maggio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6126. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 6 giugno 2011

sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo

(2011/C 190/02)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

gani e organismi istituiti in virtù o sulla base dei trattati o dagli Stati membri al fine di agevolare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione europea.

visto l'articolo 23, paragrafo 12 del regolamento del Parlamento europeo,

(4) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾.

considerando quanto segue:

(1) Alla luce del nuovo accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽¹⁾, firmato il 20 ottobre 2010 (l'«accordo quadro»), è necessario rivedere la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 novembre 2006 sulla regolamentazione relativa al trattamento amministrativo dei documenti riservati.

(5) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati l'articolo 16 TFUE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾,

(2) Il trattato di Lisbona attribuisce nuovi compiti al Parlamento europeo e che, al fine di sviluppare le attività di quest'ultimo nei settori che richiedono un certo grado di riservatezza, è necessario stabilire principi base, norme minime di sicurezza e procedure adeguate per il trattamento da parte del Parlamento europeo delle informazioni riservate, comprese quelle classificate (*classified*).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione disciplina la creazione, la ricezione, la trasmissione e la conservazione di informazioni riservate da parte del Parlamento europeo ai fini di un'adeguata tutela della loro natura riservata. Essa attua, in particolare, l'allegato 2 dell'accordo quadro.

(3) La regolamentazione contenuta nella presente decisione mira a garantire livelli equivalenti di protezione e compatibilità con le norme adottate da altre istituzioni, or-

⁽¹⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) «informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore;

b) «informazioni riservate», le «informazioni classificate UE» (ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate;

c) «informazioni classificate UE» (ICUE), le informazioni e i materiali, classificati come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'UE o di uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno delle istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù o sulla base dei trattati ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazionali. A tal riguardo:

— «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo): è la classificazione per le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri,

— «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto): è la classificazione per le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri,

— «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (UE riservatissimo): è la classificazione per le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe nuocere agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri,

— «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» (UE riservato): è la classificazione per le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri;

d) «altre informazioni riservate» indica qualsiasi altra informazione riservata non classificata, incluse le informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati o dal segreto d'ufficio, create in seno al Parlamento o trasmesse a quest'ultimo da altre istituzioni, organismi, agenzie istituite in virtù o sulla base dei trattati o da Stati membri;

e) «documento» indica qualsiasi informazione registrata, a prescindere dalla sua forma o dalle sue caratteristiche materiali;

f) «materiale» indica qualsiasi documento o elemento di macchinario o attrezzatura, sia sotto forma di prodotto finito sia in corso di lavorazione;

g) «necessità di sapere» indica la necessità di una persona di accedere a informazioni riservate in modo da essere in grado di svolgere funzioni o compiti ufficiali;

h) «autorizzazione» indica una decisione (decisione di nulla osta) adottata dal presidente se riguarda deputati al Parlamento europeo e del segretario generale se riguarda funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici, con la quale si concede l'accesso individuale alle ICUE fino a un determinato grado, sulla base dell'esito positivo di un'indagine di sicurezza svolta da un'autorità di sicurezza nazionale a norma del diritto nazionale e delle disposizioni di cui all'allegato I, parte 2;

i) «declassamento» indica una riduzione del grado di classificazione;

j) «declassificazione» indica la soppressione di qualsiasi classifica di sicurezza;

k) «originatore» indica l'autore debitamente autorizzato di ICUE o di qualsiasi altra informazione riservata;

l) «comunicazioni di sicurezza» indica misure tecniche di attuazione di cui all'allegato II ⁽¹⁾.

Articolo 3

Principi fondamentali e norme minime

1. Il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento segue i principi fondamentali e le norme minime di cui all'allegato I, parte 1.

2. Il Parlamento europeo istituisce un Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (Information Security Management System — ISMS) secondo i principi fondamentali e le norme minime, il quale mira a facilitare il lavoro parlamentare e amministrativo, garantendo nel contempo la protezione delle informazioni riservate trattate dal Parlamento europeo, nel pieno rispetto delle norme stabilite dall'originatore di tali informazioni ed enunciate nelle comunicazioni di sicurezza;

Nel quale il trattamento delle informazioni riservate mediante i sistemi informativi (IS) automatizzati del Parlamento europeo ha luogo secondo il concetto di garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) ed è stabilito nelle comunicazioni di sicurezza.

⁽¹⁾ Allegato da adottare.

3. I deputati al Parlamento europeo possono consultare le informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL compreso senza nulla osta di sicurezza. Per quanto riguarda le informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, essi sottoscrivono una dichiarazione solenne di non rivelarne il contenuto a terzi. Le informazioni classificate di livello superiore a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sono unicamente messe a disposizione dei deputati muniti dell'adeguato livello di nulla osta di sicurezza.

4. I funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici possono consultare le informazioni riservate se è accertata la loro «necessità di sapere», e le informazioni classificate di livello superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED se sono muniti dell'adeguato livello di nulla osta di sicurezza.

Articolo 4

Creazione di informazioni riservate e loro trattamento amministrativo da parte del Parlamento europeo

1. Il presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate e il segretario generale e/o qualsiasi persona che egli abbia debitamente autorizzato in forma scritta possono creare informazioni riservate e/o classificare informazioni secondo quanto stabilito dalle comunicazioni di sicurezza.

2. Nel creare informazioni classificate, l'originatore applica il livello adeguato di classificazione in linea con le norme e le definizioni internazionali di cui all'allegato I della presente decisione dell'Ufficio di presidenza. L'originatore determina inoltre, come regola generale, i destinatari che sono autorizzati a consultare le informazioni in base al livello di classificazione. Tale informazione è trasmessa al Servizio per le informazioni riservate (SIR) quando il documento è depositato presso di esso.

3. Le informazioni riservate coperte da segreto professionale sono trattate conformemente alle istruzioni contenute nelle comunicazioni di sicurezza.

Articolo 5

Ricezione di informazioni riservate da parte del Parlamento europeo

1. Le informazioni riservate ricevute dal Parlamento europeo sono comunicate:

— ICUE qualificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (UE riservato) e altre informazioni riservate alla segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne ha fatto richiesta,

— ICUE qualificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (UE Riservatissimo) e superiore, al SIR.

2. La registrazione, la conservazione e la tracciabilità delle informazioni riservate è assicurata dalla segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ha ricevuto l'informazione o dal SIR.

3. In caso di informazioni riservate comunicate dalla Commissione sulla base dell'accordo quadro, le disposizioni concordate ai sensi dell'allegato II, punto 3.2 dell'accordo quadro (stabilito di «comune accordo» e relativo ai destinatari, alla procedura di consultazione, ossia sala di lettura sicura, riunione a porte chiuse, o altre), concepite per garantire la riservatezza delle informazioni, sono depositate insieme alle informazioni riservate presso la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato o presso il SIR quando le informazioni sono qualificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore.

4. Le norme di cui al paragrafo 3 possono essere applicate anche, mutatis mutandis, per la trasmissione di informazioni riservate da parte di altre istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù dei trattati o dagli Stati membri.

5. La trasmissione al Parlamento europeo di ICUE classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET è soggetta a ulteriori regole, da concordarsi tra l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ne ha fatto richiesta e le istituzioni UE o gli Stati membri che le trasmettono. La conferenza dei presidenti istituisce una commissione di controllo, il cui scopo è garantire un livello di protezione commisurato a tale livello di classificazione.

Articolo 6

Comunicazione delle ICUE da parte del Parlamento europeo a terzi

Il Parlamento europeo può, previo consenso dell'originatore, trasmettere ICUE ad altre istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù dei trattati o agli Stati membri, a condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, nei loro servizi e locali siano rispettate disposizioni equivalenti a quelle di cui alla presente decisione.

Articolo 7

Conservazione e consultazione di informazioni riservate in zone protette (sale di lettura protette)

1. Una sala di lettura protetta consente la conservazione delle informazioni in sicurezza e non contiene fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner o altri mezzi tecnici di riproduzione o trasmissione di documenti.

2. Si applicano le seguenti condizioni di accesso alla sala di lettura protetta:

a) vi hanno accesso unicamente le seguenti persone:

- i deputati al Parlamento europeo, i funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici debitamente identificati, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4,
- i funzionari del Parlamento europeo responsabili della gestione del SIR,
- se necessario, i funzionari del Parlamento europeo responsabili della sicurezza e della protezione antincendio.

La pulizia della zona protetta avviene solo in presenza e sotto stretta sorveglianza di un funzionario in forza presso il SIR;

- b) ogni persona che intenda consultare le informazioni riservate comunica in anticipo il proprio nominativo al SIR. Quest'ultimo controlla l'identità di ciascuna persona che presenta una richiesta in tal senso, verificando eventualmente se è munita del livello necessario di nulla osta di sicurezza e se è autorizzata alla consultazione, in base al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4;
- c) il SIR ha la facoltà di rifiutare l'accesso alla sala a chiunque non sia autorizzato in virtù delle precedenti lettere a) e b). Qualsiasi contestazione della decisione del SIR è sottoposta al presidente qualora si tratti di deputati al Parlamento europeo, e al segretario generale negli altri casi.

3. Le seguenti disposizioni disciplinano la consultazione delle informazioni riservate nella sala di lettura protetta:

- a) le persone autorizzate a consultare informazioni e che hanno presentato la domanda di cui al paragrafo 2, lettera b), si presentano di persona presso il SIR.

Salvo circostanze eccezionali (ad esempio, un elevato numero di richieste di consultazione in un breve lasso di tempo), solo una sola persona alla volta è autorizzata a consultare le informazioni riservate nella sala di lettura protetta, alla presenza di un funzionario del SIR.

Detto funzionario comunica alla persona autorizzata i suoi obblighi e, in particolare, le fa firmare una dichiarazione solenne che la impegna a non divulgare le informazioni alle quali ha avuto accesso;

b) durante la lettura non sono autorizzati contatti con l'esterno (compreso mediante l'uso del telefono o di altre tecnologie), annotazioni né la riproduzione mediante fotocopia o fotografia delle informazioni riservate consultate;

c) prima di autorizzare una persona a lasciare la sala di lettura sicura, il funzionario del SIR di cui alla lettera a) si assicura che le informazioni riservate consultate siano ancora presenti, integre e complete.

4. In caso di infrazione alle norme di cui sopra, il responsabile del SIR è tenuto a informarne il segretario generale, che ne riferisce al presidente qualora il responsabile delle infrazioni sia un deputato al Parlamento europeo.

Articolo 8

Norme minime applicabili ad altri tipi di consultazione di informazioni riservate

1. Per quanto riguarda il trattamento amministrativo delle informazioni riservate durante una riunione a porte chiuse, la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato responsabile per la riunione assicura che:

- solo le persone designate a partecipare alla riunione e titolari del necessario livello di nulla osta di sicurezza siano autorizzate a entrare nella sala riunioni,
- i documenti siano numerati, distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine della stessa, che non si prendano note del loro contenuto o che non siano eseguite fotocopie o fotografie,
- il verbale della riunione non faccia alcun riferimento al contenuto della discussione dell'informazione trattata secondo la procedura riservata,

— le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento europeo siano soggette a un livello di protezione equivalente a quello applicato alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione ufficiale da parte dei destinatari dell'informazione che li impegna a non divulgarne il contenuto a terzi.

2. Per quanto riguarda il trattamento amministrativo delle informazioni riservate da parte della segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato al di fuori della riunione a porte chiuse si applicano le disposizioni seguenti:

- i documenti in formato cartaceo sono consegnati di persona al capo della segreteria, che li registra ed emette un avviso di ricevimento,

- tali documenti sono conservati in un luogo chiuso, sotto la responsabilità della segreteria, quando non sono effettivamente in uso,
- fatto salvo il trattamento amministrativo delle informazioni riservate durante una riunione a porte chiuse di cui al paragrafo 1, esse non possono essere in nessun caso duplicate, salvate su un altro supporto, o trasmesse ad altre persone,
- l'accesso a tali documenti è limitato ai destinatari e avviene sotto la supervisione della segreteria, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3 o all'articolo 5, paragrafo 4,
- la segreteria tiene un registro delle persone che hanno consultato i documenti unitamente alla data e all'ora di tale consultazione. Tale registro è trasmesso al SIR nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 12.

Articolo 9

Archiviazione dei documenti riservati

1. Nei locali del Parlamento europeo è assicurato un sistema protetto di archiviazione.

Le informazioni riservate depositate in via definitiva presso il SIR o presso la segreteria dell'organo parlamentare/il titolare di un mandato sono trasferite alla sala di archiviazione protetta sei mesi dopo l'ultima consultazione e al massimo un anno dopo il loro deposito.

2. Il SIR è responsabile della gestione degli archivi protetti, conformemente a criteri standard di archiviazione.

3. Le informazioni riservate conservate presso gli archivi riservati possono essere consultate alle seguenti condizioni:

- sono autorizzate unicamente le persone identificate per nome o per la loro funzione tramite il documento di accompagnamento stilato al momento del deposito dell'informazione riservata,
- la domanda di consultazione deve essere presentata al SIR, che trasferisce il documento in questione alla sala di lettura protetta,
- si applicano le procedure e le condizioni che disciplinano la consultazione delle informazioni riservate di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Declassamento e declassificazione delle ICUE

1. Le ICUE possono essere declassate o declassificate unicamente con il consenso dell'originatore e, se necessario, previa

discussione con altre parti interessate. Il declassamento o la declassificazione sono confermati per iscritto. L'originatore è tenuto a informare i destinatari del cambiamento di classificazione, e questi ultimi sono a loro volta tenuti a informarne i destinatari successivi ai quali hanno trasmesso l'originale o una copia del documento. Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data, un termine o un evento a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate. In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia ancora necessaria.

2. La declassificazione di documenti conservati negli archivi riservati ha luogo al più tardi dopo 30 anni ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾. La declassificazione è effettuata dall'originatore dell'informazione classificata o dal servizio responsabile a norma dell'allegato I, parte 1, sezione 10.

Articolo 11

Violazioni della riservatezza

1. Le violazioni della riservatezza in generale e della presente decisione in particolare comportano, qualora si tratti di deputati al Parlamento europeo, l'applicazione delle pertinenti disposizioni in materia di sanzioni di cui al regolamento del Parlamento europeo.

2. Le violazioni commesse da membri del personale comportano l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽²⁾ («Statuto dei funzionari»).

3. Il presidente e il segretario generale organizzano tutte le indagini necessarie.

Articolo 12

Adeguamento della presente decisione e delle relative norme di attuazione e relazione annuale sull'applicazione della presente decisione

1. Il segretario generale propone i necessari adeguamenti della presente decisione e degli allegati recanti le modalità di attuazione e sottopone le proposte per decisione all'Ufficio di presidenza.

2. Il segretario generale presenta una relazione annuale all'Ufficio di presidenza sull'applicazione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

*Articolo 13***Disposizioni transitorie e finali**

1. Le informazioni riservate esistenti presso il SIR o negli archivi prima dell'applicazione della presente decisione sono automaticamente classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a meno che l'autore decida di non classificarle o di classificarle a un livello di sicurezza superiore o apponendovi un contrassegno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

2. Se l'originatore decide di attribuire a tali informazioni confidenziali un livello di classificazione superiore, esse sono classificate al livello più basso possibile dall'originatore o dai suoi delegati, d'intesa con il SIR e conformemente ai criteri di cui all'allegato I.

3. La decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 novembre 2006 sulla regolamentazione relativa al trattamento amministrativo dei documenti riservati è abrogata.

4. La decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 ottobre 2005, con la quale il segretario generale è incaricato di istituire un comitato di declassificazione e di adottare decisioni in materia di declassificazione, è abrogata.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Essa si applica a partire dal 1° luglio 2011.

ALLEGATO I

PARTE 1

PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME MINIME DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**1. Introduzione**

Con le presenti disposizioni si stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza che devono essere osservate dal Parlamento europeo in tutte le sue sedi di servizio e da tutti i destinatari di ICUE e altre informazioni riservate, perché sia salvaguardata la sicurezza e ogni persona interessata abbia la garanzia che è in vigore un regime comune di protezione. Esse sono corredate da norme relative al trattamento delle informazioni riservate da parte delle commissioni parlamentari e di altri organi parlamentari/titolari di un mandato.

2. Principi generali

La politica di sicurezza del Parlamento europeo forma parte integrante della sua politica generale di gestione interna e si basa pertanto sugli stessi principi informatori di quest'ultima. Tra questi principi si annoverano la legalità, la trasparenza, la responsabilità (o dovere di rendere conto delle proprie azioni), la sussidiarietà e la proporzionalità.

Il principio della legalità implica la necessità di una stretta adesione al quadro giuridico nell'espletamento delle funzioni legate alla sicurezza e la rigorosa ottemperanza alle prescrizioni legali applicabili. Questo concetto implica altresì che le responsabilità nel campo della sicurezza debbano fondarsi su adeguate disposizioni normative. Tra queste, trovano piena applicazione le disposizioni dello statuto del personale, in particolare l'articolo 17 sull'obbligo imposto al personale di astenersi dal rivelare senza autorizzazione informazioni ricevute nell'ambito della propria funzione e il titolo VI sulle misure disciplinari. Un'altra implicazione, infine, è che le violazioni della sicurezza nell'ambito di responsabilità del Parlamento europeo devono essere affrontate in maniera coerente con la politica del Parlamento europeo in materia disciplinare.

Il principio della trasparenza implica chiarezza in tutte le norme e disposizioni sulla sicurezza, equilibrio nella ripartizione delle competenze tra i vari servizi e settori (sicurezza materiale rispetto alla protezione delle informazioni, ecc.) e un'azione sistematica e strutturata di sensibilizzazione alla tematica della sicurezza. Esso presuppone altresì l'esistenza di chiari orientamenti scritti per l'attuazione delle misure di sicurezza.

Il principio della responsabilità implica una chiara definizione dei compiti in materia di sicurezza, da cui discende altresì la necessità di una regolare verifica del corretto esercizio di tali compiti.

Il principio di sussidiarietà significa che la sicurezza dev'essere organizzata al livello gerarchico più basso, il più possibile in connessione con le direzioni generali e con i servizi del Parlamento europeo. Inoltre, in base al principio di sussidiarietà gli interventi nel campo della sicurezza devono essere limitati a quanto è assolutamente necessario e le misure di sicurezza devono essere proporzionate agli interessi da tutelare e alle minacce, reali o potenziali, contro tali interessi, in modo che essi possano essere difesi con il minor danno possibile.

3. Fondamenti della sicurezza dell'informazione

Un'efficace sicurezza delle informazioni si fonda sui seguenti elementi:

- a) all'interno del Parlamento europeo, un'autorità INFOSEC — servizio di garanzia della sicurezza dell'informazione — incaricata di collaborare con l'autorità di sicurezza competente per fornire informazioni e consulenza circa le minacce tecniche alla sicurezza e i relativi mezzi di protezione;
- b) una stretta collaborazione tra i servizi responsabili del Parlamento europeo e i servizi di sicurezza delle altre istituzioni UE.

4. Principi di sicurezza delle informazioni**4.1. Obiettivi**

La sicurezza delle informazioni persegue principalmente i seguenti obiettivi:

- a) proteggere le ICUE e altre informazioni riservate dallo spionaggio, da manomissioni o dalla diffusione non autorizzata;

- b) proteggere le ICUE impiegate in sistemi e reti di comunicazione e d'informazione da minacce contro la loro riservatezza, integrità e disponibilità;
- c) proteggere i locali del Parlamento europeo in cui si trovano le ICUE dal sabotaggio e dal danneggiamento intenzionale premeditato;
- d) in caso di incidente di sicurezza, valutare il danno arrecato, limitarne le conseguenze, svolgere indagini sulla sicurezza e adottare le misure necessarie per ripararlo.

4.2. *Classificazione*

- 4.2.1. Per quanto riguarda la riservatezza, la selezione delle informazioni e dei materiali da proteggere e la valutazione del grado di protezione necessaria richiedono diligenza ed esperienza. È particolarmente importante che il grado di protezione corrisponda al grado di sensibilità, in termini di sicurezza, richiesto dalla singola informazione e dal singolo materiale da proteggere. Perché non vi siano ostacoli al flusso delle informazioni, occorre evitare sia la sovra che la sottoclassificazione.
- 4.2.2. Il sistema di classificazione è lo strumento per tradurre in pratica i principi stabiliti nella presente sezione; un sistema di classificazione analogo va adottato nella pianificazione e nell'organizzazione della lotta contro lo spionaggio, il sabotaggio, il terrorismo e altre minacce, in modo da garantire la massima protezione ai principali edifici in cui sono collocate ICUE e ai punti più sensibili all'interno di questi.
- 4.2.3. La responsabilità della classificazione delle informazioni interessate spetta unicamente all'originatore.
- 4.2.4. Il grado di classificazione può dipendere unicamente dal contenuto delle informazioni stesse.
- 4.2.5. Se più elementi d'informazione sono uniti congiuntamente, il grado di classificazione da conferire all'insieme deve essere almeno equivalente a quello dell'elemento con grado di classificazione più elevato applicato individualmente a tali elementi. A una raccolta di informazioni può essere tuttavia conferito un grado di classificazione più elevato di quello dei suoi elementi costitutivi.
- 4.2.6. Le classificazioni sono assegnate soltanto nella misura e per la durata in cui sia necessario.

4.3. *Finalità delle misure di sicurezza*

Le misure di sicurezza:

- a) riguardano tutte le persone che hanno accesso alle ICUE, ai supporti contenenti ICUE e alle altre informazioni riservate, nonché a tutti i locali che contengono tali informazioni e a importanti installazioni;
- b) sono destinate a individuare le persone che, per la loro situazione, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza di tali informazioni o di importanti installazioni che contengono tali informazioni e a provvedere alla loro esclusione o allontanamento;
- c) impediscono alle persone non autorizzate di accedere a tali informazioni o alle installazioni che le contengono;
- d) garantiscono che tali informazioni siano diffuse soltanto in base al principio della necessità di sapere, che è fondamentale per tutti gli aspetti della sicurezza;
- e) assicurano l'integrità (ossia la prevenzione della corruzione, dell'alterazione o della cancellazione non autorizzate) e la disponibilità (per coloro che hanno bisogno e sono autorizzati ad averne accesso) di tutte le informazioni, siano esse classificate o non, e soprattutto qualora esse siano immagazzinate, elaborate o trasmesse sotto forma elettromagnetica.

5. **Norme comuni minime**

Il Parlamento europeo garantisce che tutti i destinatari di ICUE, all'interno dell'istituzione e nei servizi soggetti alla sua competenza, compresi i contraenti, osservino norme minime comuni di sicurezza affinché tali informazioni possano essere trasmesse con la certezza che saranno trattate con la stessa diligenza. Dette norme minime includono criteri per il rilascio del nulla osta di sicurezza ai funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici, e procedure per la protezione delle informazioni riservate.

Il Parlamento europeo autorizza l'accesso a tali informazioni a organismi esterni solo a condizione che essi garantiscano che, nel trattarle, siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti alle suddette norme minime.

Dette norme minime comuni si applicano anche quando, in virtù di un contratto o di un accordo di sovvenzione, il Parlamento europeo affida a soggetti industriali o di altra natura mansioni che comportano informazioni riservate.

6. **Sicurezza dei funzionari e altri agenti del Parlamento europeo impiegati presso i gruppi politici**

6.1. *Istruzioni di sicurezza per i funzionari del Parlamento europeo e altri agenti impiegati presso i gruppi politici*

I funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici che ricoprono incarichi in cui potrebbero aver accesso a ICUE sono dettagliatamente istruiti al momento di assumere l'incarico e poi a intervalli regolari circa la necessità della sicurezza e le relative procedure. Tali persone sono tenute a certificare per iscritto di aver letto e perfettamente capito le norme di sicurezza in vigore.

6.2. *Responsabilità dei dirigenti*

I dirigenti hanno il dovere di sapere quali dei loro subordinati lavorino a contatto con informazioni classificate o abbiano accesso a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e di registrare e riferire qualsiasi incidente o caso di palese vulnerabilità che possa avere conseguenze sulla sicurezza.

6.3. *Status di sicurezza dei funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici*

Sono istituite procedure per garantire che, allorché si viene a conoscenza di informazioni negative riguardo a un funzionario del Parlamento europeo o un altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici, siano prese misure per verificare se costui svolge un lavoro a contatto con informazioni classificate o ha accesso a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e l'ufficio responsabile del Parlamento europeo ne sia informato. Se si stabilisce che rappresenta un pericolo per la sicurezza, detto individuo deve essere allontanato o rimosso da ogni incarico in cui potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza.

7. **Sicurezza materiale**

La sicurezza materiale consiste nell'applicazione di misure di protezione fisica e tecnica volte a evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alle ICUE.

7.1. *Necessità di protezione*

Il grado di sicurezza materiale da applicare per garantire la protezione delle ICUE deve essere proporzionato alla classificazione, al volume e alle minacce che incombono sulle informazioni e sul materiale custodito. Tutti i detentori di ICUE devono seguire pratiche uniformi per quanto riguarda la classificazione di tali informazioni in loro possesso e ottemperare a norme comuni di protezione per quel che riguarda la custodia, la trasmissione e la diffusione di informazioni e di materiale soggetti a protezione.

7.2. *Verifica*

Prima di lasciare i locali in cui sono conservate ICUE senza sorveglianza, le persone che ne hanno la custodia devono assicurarsi che le informazioni siano immagazzinate in modo sicuro e che tutti i dispositivi di sicurezza siano stati attivati (serrature, allarmi, ecc.). Al termine dell'orario di lavoro devono essere effettuati altri controlli indipendenti.

7.3. *Sicurezza degli edifici*

Gli edifici contenenti ICUE o sistemi di comunicazione e d'informazione protetti devono essere tutelati contro l'accesso non autorizzato.

Il tipo di protezione destinato alle ICUE, per esempio sbarramento di finestre, serrature alle porte, guardie all'entrata, sistemi di controllo dell'accesso automatizzati, controlli di sicurezza e ispezioni, sistemi d'allarme, sistemi di individuazione delle intrusioni e cani da guardia dipende:

- a) dalla classificazione, dal volume e dall'ubicazione all'interno dell'edificio delle informazioni e dei materiali da proteggere;
- b) dalla qualità dei contenitori di sicurezza per le informazioni e i materiali interessati;
- c) dalle caratteristiche dell'edificio e dalla sua ubicazione.

Anche per i sistemi di comunicazione e d'informazione il tipo di protezione prescelto deve dipendere da una stima del valore di quanto è in gioco e del danno potenziale che deriverebbe dal venir meno della sicurezza, dalle caratteristiche e dall'ubicazione dell'edificio nel quale è custodito il sistema e dalla collocazione del sistema all'interno dell'edificio.

7.4. *Piani d'emergenza*

Sono predisposti in anticipo piani dettagliati per la protezione delle informazioni classificate durante un'emergenza.

8. **Indicazioni di sicurezza, contrassegni, apposizioni e gestione della classificazione**

8.1. *Indicazioni di sicurezza*

Non è consentita classificazione diversa da quella definita all'articolo 2 della presente decisione.

Possono essere utilizzate indicazioni di sicurezza convenzionali per porre limiti alla validità di una classificazione (per il declassamento o la declassificazione automatica di informazioni classificate). Tali indicazioni possono essere: «FINO A ... (termine/data)» o «FINO A ... (evento)».

Qualora risultino necessari una distribuzione limitata e un trattamento speciale oltre a quanto indicato dalla classificazione di sicurezza, si appongono indicazioni supplementari quali CRYPTO o qualunque altra indicazione di sicurezza riconosciuta a livello UE.

Le indicazioni di sicurezza possono essere utilizzate soltanto unitamente a una classificazione.

8.2. *Contrassegni*

Un contrassegno può essere usato per specificare un settore che forma oggetto del documento o una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di sapere, ovvero per indicare il termine di un embargo (nel caso di informazioni non classificate).

Un contrassegno non è una classificazione e non deve essere usato al posto di questa.

8.3. *Apposizione della classificazione*

La classificazione si appone nel modo seguente:

- a) su documenti classificati di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» (UE riservato) con mezzi meccanici o elettronici;
- b) su documenti classificati di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (UE riservatissimo) con mezzi meccanici o a mano o a stampa su carta prestampigliata e registrata;
- c) su documenti classificati di livello «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto) e «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo) con mezzi meccanici e a mano.

Le indicazioni di sicurezza sono apposte immediatamente sotto la classificazione, con lo stesso mezzo usato per la classificazione.

8.4. *Gestione della classificazione*

8.4.1. *Prescrizioni generali*

Le informazioni sono classificate solo se necessario. La classificazione è indicata chiaramente e correttamente ed è mantenuta solo per la durata in cui è necessario proteggere l'informazione.

La responsabilità della classificazione dell'informazione e di eventuali declassamenti o declassificazioni successivi spetta unicamente all'originatore.

Il funzionario del Parlamento europeo classifica un'informazione, oppure la declassa o la declassifica su istruzione o per delega del segretario generale.

Le modalità dettagliate per il trattamento dei documenti classificati sono elaborate in modo da garantire che essi siano soggetti a una protezione commisurata alle informazioni che contengono.

Il numero di persone autorizzate a emanare documenti «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo) è limitato al minimo e il loro nominativo figura in un elenco compilato dal SIR.

8.4.2. Attribuzione delle classificazioni

La classificazione di un documento è determinata dal livello di sensibilità del suo contenuto, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera c). È importante che la classificazione sia attribuita correttamente e con moderazione, in particolare per quanto riguarda la classificazione di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo).

Il grado di classificazione attribuito a una lettera o nota cui è accluso altro materiale corrisponde a quello dell'elemento accluso con grado più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classificazione da attribuire alla lettera o nota quando è separata dal materiale accluso.

L'originatore di un documento che deve essere classificato tiene presenti le disposizioni sopraelencate e limita la tendenza alla sovra — o sottoclassificazione.

È possibile che singole pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati di un determinato documento e altro materiale accluso richiedano classificazioni differenti: in tal caso, all'insieme del documento viene attribuita la classificazione dell'elemento con grado più elevato.

9. Ispezioni

La direzione della sicurezza del Parlamento europeo compie ispezioni periodiche della normativa di sicurezza per la protezione delle ICUE; essa può essere assistita in tale compito dal SIR.

La direzione della sicurezza e la valutazione del rischio del Parlamento e i servizi della sicurezza di altre istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù o sulla base dei trattati o dagli Stati membri che detengono ICUE possono inoltre decidere di comune accordo di effettuare valutazioni tra pari delle normative di sicurezza per la protezione delle ICUE.

10. Procedura di declassificazione

- 10.1. Il SIR esamina le ICUE e avanza proposte sulla declassificazione all'originatore di un documento entro il 25° anno successivo alla data della sua creazione. I documenti non declassificati a seguito di un primo esame sono riesaminati periodicamente e comunque almeno ogni cinque anni.
- 10.2. Oltre ai documenti conservati negli archivi sicuri e debitamente classificati, la procedura di declassificazione può coprire anche altre informazioni riservate presenti negli archivi sicuri o presso il centro archivistico e documentale del Parlamento europeo (CARDOC).
- 10.3. Il SIR è tenuto a informare, per conto dell'originatore, i destinatari del documento del cambiamento di classificazione e questi ultimi sono a loro volta tenuti a informarne i destinatari successivi ai quali hanno trasmesso l'originale o una copia del documento.
- 10.4. La declassificazione lascia impregiudicati eventuali contrassegni che possano figurare sul documento.
- 10.5. La classificazione originale figurante in cima e in fondo a ciascuna pagina è barrata. La prima pagina (pagina di copertina) del documento è vidimata e completata con il riferimento del SIR.
- 10.6. Il testo del documento declassificato è allegato alla scheda elettronica o al sistema equivalente nel quale è stato registrato.
- 10.7. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o all'integrità degli interessi privati o commerciali e nel caso di documenti sensibili si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio.

10.8. Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 10.1 a 10.7, si applicano le seguenti norme:

- a) per quanto concerne i documenti di terzi, il SIR consulta il terzo interessato prima di procedere alla declassificazione. Il terzo dispone di un periodo di otto settimane per presentare osservazioni;
- b) per quanto concerne eccezioni relative alla vita privata e all'integrità dell'individuo, la procedura di declassificazione tiene conto in particolare del consenso della persona interessata, dell'impossibilità di identificare la persona interessata e/o del fatto che tale persona non sia più in vita;
- c) per quanto concerne le eccezioni relative agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, la persona interessata può essere informata mediante pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dispone di un periodo di quattro settimane dal giorno della pubblicazione per presentare eventuali osservazioni.

PARTE 2

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA

11. Procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza ai deputati al Parlamento europeo

- 11.1. Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento europeo, ai suoi deputati può essere accordato l'accesso alle ICUE sino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIEL» (UE riservatissimo) compreso, senza nulla osta di sicurezza. Per le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» essi firmano una dichiarazione solenne in cui si impegnano a non diffondere tali informazioni a terzi.
- 11.2. Per poter accedere alle informazioni classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo) o «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto), i deputati al Parlamento europeo devono essere stati autorizzati a tal fine secondo la procedura di cui ai punti 11.3 e 11.4.
- 11.3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto ai deputati al Parlamento europeo che sono stati oggetto di un'indagine di sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo la procedura di cui ai punti da 11.9 a 11.14. Il presidente è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ai deputati.
- 11.4. Il presidente rilascia tale autorizzazione previo parere delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base dell'indagine di sicurezza condotta conformemente ai punti da 11.8 a 11.13.
- 11.5. La direzione responsabile per la sicurezza del Parlamento europeo tiene un elenco aggiornato di tutti i deputati al Parlamento europeo cui è stata rilasciata un'autorizzazione, compreso un'autorizzazione temporanea ai sensi del punto 11.15.
- 11.6. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni o per la durata delle funzioni che ne hanno giustificato il rilascio, se più breve. Eso può essere rinnovato secondo la procedura di cui al punto 11.4.
- 11.7. L'autorizzazione è revocata dal presidente ove questi ritenga che ve ne sia motivo. La decisione di revoca è notificata al deputato al Parlamento europeo interessato, che può chiedere di essere ascoltato dal presidente prima che la revoca abbia effetto, nonché all'autorità nazionale competente.
- 11.8. L'indagine di sicurezza è effettuata con la collaborazione del deputato al Parlamento europeo interessato e su richiesta del presidente. L'autorità nazionale competente è quella dello Stato membro di cui il deputato interessato è cittadino.
- 11.9. Ai fini dell'indagine di sicurezza, il deputato al Parlamento europeo interessato è tenuto a compilare un modulo informativo individuale.
- 11.10. Nella richiesta alle autorità nazionali competenti il Presidente specifica il livello di classificazione delle informazioni di cui il deputato al Parlamento europeo interessato dovrà prendere visione, per consentire loro di svolgere l'indagine di sicurezza.

- 11.11. Per lo svolgimento e i risultati della procedura relativa all'indagine di sicurezza svolta dalle autorità nazionali competenti si applicano le disposizioni e le norme vigenti in materia nello Stato membro interessato, comprese quelle relative agli eventuali mezzi di impugnazione.
- 11.12. Se le autorità nazionali competenti dello Stato membro esprimono parere positivo, il presidente può rilasciare l'autorizzazione al deputato al Parlamento europeo interessato.
- 11.13. Se le autorità nazionali competenti esprimono parere negativo, il deputato al Parlamento europeo interessato è informato di tale parere e può chiedere di essere ascoltato dal presidente. Il presidente può, se lo ritiene necessario, rivolgersi alle autorità nazionali competenti per chiarimenti complementari. In caso di riconferma del parere negativo, l'autorizzazione non può essere rilasciata.
- 11.14. Ogni deputato al Parlamento europeo che abbia ottenuto l'autorizzazione a norma del punto 11.3 riceve, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, a intervalli regolari, le necessarie linee guida concernenti la protezione delle informazioni classificate e le modalità per garantirla. Tali deputati firmano una dichiarazione in cui confermano di avere ricevuto tali linee guida.
- 11.15. In via eccezionale, il presidente, previa informazione delle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni da parte di queste ultime entro il termine di un mese, può rilasciare a un deputato al Parlamento europeo un'autorizzazione temporanea per un periodo che non può essere superiore a sei mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di cui al punto 11.11. Le autorizzazioni temporanee rilasciate non danno accesso alle informazioni classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo).
- 12. Procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza ai funzionari del Parlamento europeo e altri agenti impiegati presso i gruppi politici**
- 12.1. Hanno accesso alle informazioni classificate in possesso del Parlamento soltanto i funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici i quali, a motivo delle loro funzioni e per esigenze di servizio, abbiano bisogno di prenderne visione o di effettuarne il trattamento.
- 12.2. Per poter accedere alle informazioni classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo), «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto) e «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (UE riservatissimo), le persone di cui punto 12.1 devono essere state autorizzate a tal fine secondo la procedura di cui ai punti 12.3 e 12.4.
- 12.3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto alle persone di cui al punto 12.1 che sono state oggetto di un'indagine di sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo la procedura di cui ai punti da 12.9 a 12.14. Il segretario generale è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ai funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici.
- 12.4. Il segretario generale può rilasciare tale autorizzazione, previo parere delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base dell'indagine di sicurezza condotta conformemente ai punti da 12.8 a 12.13.
- 12.5. La direzione responsabile per la sicurezza del Parlamento europeo tiene un elenco aggiornato di tutti i posti che richiedono un nulla osta di sicurezza, comunicati dai rispettivi servizi del Parlamento europeo, e di tutte le persone cui è stata rilasciata un'autorizzazione, anche temporanea.
- 12.6. L'autorizzazione, che è valida per un periodo di cinque anni, o per la durata delle funzioni che ne hanno giustificato il rilascio, se più breve. Essa può essere rinnovata secondo la procedura di cui al punto 12.4.
- 12.7. L'autorizzazione è revocata dal segretario generale ove questi ritenga che ve ne sia motivo. La decisione di revoca è notificata al funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici interessati, che può chiedere di essere ascoltato dal segretario generale prima che la revoca prenda effetto, nonché all'autorità nazionale competente.
- 12.8. L'indagine di sicurezza è effettuata con la collaborazione della persona interessata e su richiesta del segretario generale. L'autorità nazionale competente è quella dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. Se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le autorità nazionali competenti possono condurre indagini sui cittadini stranieri che chiedono di consultare informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore.

- 12.9. Ai fini dell'indagine di sicurezza, il funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici interessato è tenuto a compilare un modulo informativo individuale.
- 12.10. Nella richiesta alle autorità nazionali competenti il segretario generale specifica il tipo e il grado di classificazione delle informazioni di cui la persona interessata dovrà prendere visione, per consentire loro di svolgere l'indagine di sicurezza ed esprimere un parere per il grado di abilitazione appropriato da rilasciare alla persona in questione.
- 12.11. Per lo svolgimento e i risultati della procedura relativa all'indagine di sicurezza condotta dalle autorità nazionali competenti si applicano le disposizioni e le norme vigenti in materia nello Stato membro interessato, comprese quelle relative agli eventuali mezzi di impugnazione.
- 12.12. Se le autorità nazionali competenti degli Stati membri esprimono parere positivo, il segretario generale può rilasciare l'autorizzazione alla persona interessata.
- 12.13. Se le autorità nazionali competenti esprimono parere negativo, il funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici interessati è informato di tale parere e può chiedere di essere ascoltato dal segretario generale. Il segretario generale può, se lo ritiene necessario, rivolgersi alle autorità nazionali competenti per chiarimenti complementari. In caso di riconferma del parere negativo, l'autorizzazione non può essere rilasciata.
- 12.14. Ogni funzionario del Parlamento europeo e altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici che abbia ottenuto l'autorizzazione a norma dei punti 12.4 e 12.5 riceve, al momento del rilascio del medesimo e, successivamente, a intervalli regolari, le necessarie istruzioni concernenti la protezione delle informazioni classificate e le modalità per garantirla. Detto funzionario o agente firma una dichiarazione in cui conferma di avere ricevuto tali istruzioni e di impegnarsi a rispettarle.
- 12.15. In via eccezionale, il segretario generale, previa informazione delle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni da parte di queste ultime entro il termine di un mese, può rilasciare a un funzionario del Parlamento europeo o altro agente impiegato presso i gruppi politici un'autorizzazione temporanea per un periodo che non può essere superiore a sei mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di sicurezza di cui al punto 12.11. Le autorizzazioni temporanee rilasciate non danno accesso alle informazioni classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo).
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 giugno 2011

(2011/C 190/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4425	AUD	dollari australiani	1,3585
JPY	yen giapponesi	116,93	CAD	dollari canadesi	1,4037
DKK	corone danesi	7,4592	HKD	dollari di Hong Kong	11,2265
GBP	sterline inglesi	0,89980	NZD	dollari neozelandesi	1,7559
SEK	corone svedesi	9,2047	SGD	dollari di Singapore	1,7799
CHF	franchi svizzeri	1,2036	KRW	won sudcoreani	1 553,32
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,8846
NOK	corone norvegesi	7,8055	CNY	renminbi Yuan cinese	9,3235
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3833
CZK	corone ceche	24,342	IDR	rupia indonesiana	12 412,97
HUF	fiorini ungheresi	267,05	MYR	ringgit malese	4,3727
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,770
LVL	lats lettoni	0,7093	RUB	rublo russo	40,3780
PLN	zloty polacchi	3,9987	THB	baht thailandese	44,429
RON	leu rumeni	4,2105	BRL	real brasiliano	2,2687
TRY	lire turche	2,3604	MXN	peso messicano	16,9954
			INR	rupia indiana	64,7210

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8)

(2011/C 190/04)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

SPAGNA

Modifica delle informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007 e nella GU C 74 del 24.3.2010.

Frontiere aeree

Nuovo valico di frontiera: Castellón

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

SINTESI DELLA DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 322/10/COL

del 14 luglio 2010

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Posten Norge AS

(Causa n. 34250 Posten Norge/Privpak)

(I testi in lingua inglese e norvegese sono i soli facenti fede)

(2011/C 190/05)

Il 14 luglio 2010, l'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») ha adottato una decisione in merito a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la corte, l'Autorità pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede del caso sul sito web dell'Autorità, al seguente indirizzo:

<http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/>

SINTESI DELL'INFRAZIONE

1. Introduzione

- (1) Destinataria della presente decisione è Posten Norge AS, impresa che gestisce il servizio postale nazionale in Norvegia. Nel 2006, il gruppo Posten Norge ha realizzato un fatturato mondiale pari a 23 668 milioni di corone norvegesi (NOK), di cui circa il 17,5 % al di fuori della Norvegia. Lo Stato norvegese è l'unico proprietario di Posten Norge.
- (2) Il denunciante è Schenker Privpak AB (in appresso «Privpak»), società costituitasi in Svezia nel 1992. Privpak consegna pacchi ai clienti di aziende di vendita a distanza in Norvegia, Svezia e Finlandia. Schenker Privpak AB fa parte del gruppo di imprese DB Schenker, il quale si occupa di tutte le attività logistiche e di trasporto di Deutsche Bahn AG, a sua volta di proprietà al 100 % dello Stato tedesco. In Norvegia, Privpak opera attraverso Schenker Privpak AS, società a responsabilità limitata di diritto norvegese.

2. Procedimento

- (3) Il 24 giugno 2002, l'Autorità ha ricevuto una denuncia da parte di Privpak, la quale ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 9 dicembre 2002, 14 gennaio 2003, 15 agosto 2003 e 5 marzo 2004. Posten Norge ha risposto alle richieste di informazioni il 16 e il 23 giugno 2003. Dal 21 al 24 giugno 2004 sono stati effettuati accertamenti presso la sede di Posten Norge a Oslo. A seguito di numerose richieste di informazioni rivolte a Privpak, Posten Norge e terzi, il 17 dicembre 2008 l'Autorità ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Posten Norge; quest'ultima ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 3 aprile 2009. Il 16 giugno 2009 si è tenuta un'audizione.

3. Il comportamento di Posten Norge

- (4) Nel 1999, Posten Norge ha considerato che la sua rete di distribuzione non era in grado di rispondere in modo adeguato alla domanda del mercato in termini di accessibilità e servizi, e che negli ultimi anni il profitto era diminuito drasticamente mentre i costi di gestione della rete erano aumentati oltremisura. Posten Norge ha deciso quindi di riorganizzare la propria rete di distribuzione riducendo il numero degli uffici postali a 300-450 e aprendo almeno 1 100 punti «Post-in-Shop». In tal modo, aumentando il numero complessivo dei punti di consegna di almeno 200 unità, Posten Norge avrebbe ampliato l'accessibilità dei propri servizi postali e finanziari, incrementando al contempo i profitti grazie a un taglio dei costi d'esercizio.
- (5) Post-in-Shop è un concetto sviluppato e detenuto da Posten Norge, il cui scopo è fornire una serie di servizi postali e finanziari presso punti vendita al dettaglio quali supermercati, negozi di alimentari, edicole e stazioni di servizio. Per rispondere ai requisiti della licenza d'esercizio, Posten Norge è tenuta a fare in modo che ogni punto Post-in-Shop fornisca almeno i servizi postali e bancari di base, cui possono essere aggiunti prodotti e servizi supplementari, a seconda della clientela specifica. Posten Norge è il principale responsabile del controllo giornaliero dei Post-in-Shop e ha il diritto di verificare tutti gli aspetti legati alla gestione del concetto stesso. Ogni Post-in-Shop è integrato in un punto vendita, di cui segue gli orari di apertura. I Post-in-Shop hanno un aspetto uniforme e si riconoscono dal logo di Posten Norge, conformemente alla strategia generale dell'impresa.
- (6) Nel 1999-2000, alla nascita del concetto di Post-in-Shop, Posten Norge aveva l'intenzione di concludere alleanze strategiche con le principali catene e gruppi di supermercati, edicole e stazioni di servizio, per la fornitura di servizi postali nei loro punti vendita. A tale proposito, all'inizio del 2000, Posten Norge ha negoziato lettere di intenti con i principali gruppi di vendita al dettaglio e le maggiori catene, riuscendo in seguito a concludere i seguenti accordi sul concetto di Post-in-Shop:
- un accordo commerciale, nel settembre 2000, con NorgesGruppen/Shell, che ha fatto di quest'ultimo il partner privilegiato di Posten Norge. In cambio, a Posten Norge veniva concesso l'accesso esclusivo a tutti i punti vendita interni al gruppo (esclusiva a livello di gruppo),
 - un accordo quadro, nel gennaio 2001, con COOP, che garantisce a quest'ultima il secondo posto in ordine di priorità; e
 - un protocollo con ICA, nel gennaio 2001.
- (7) Nell'ambito degli ultimi due accordi, Posten Norge si era assicurata l'accesso esclusivo ai punti vendita dove veniva allestito un Post-in-Shop. Con ogni gruppo inoltre sono stati negoziati accordi operativi standard da concludere con i singoli punti vendita che ospitavano un Post-in-Shop.
- (8) Dall'inizio del 2004, Posten Norge ha condotto di propria iniziativa negoziati paralleli con NorgesGruppen, COOP e ICA con l'intento di concludere nuovi accordi quadro per i Post-in-Shop. Tali accordi avrebbero dovuto sostituire gli accordi vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 2006. All'interno di Posten Norge è stato proposto di informare tutti i gruppi dell'intenzione di Posten Norge di i) concludere nuovi accordi quadro inerenti ai Post-in-Shop e di ii) adeguare le disposizioni relative al partner preferenziale, ma senza comunicare ai gruppi di dettaglianti se e, eventualmente, a chi, sarebbe stata concessa la priorità, fino alla fine dei negoziati. Posten Norge ha adottato la strategia proposta e, durante i negoziati, ha mantenuto aperta la questione dello *status di partner privilegiato*.
- (9) Nel 2006, tutte le clausole concernenti l'esclusiva e lo status di partner privilegiato sono state rimosse dagli accordi di Posten Norge.

4. Articolo 54 dell'accordo SEE

4.1. Il mercato rilevante

- (10) Nel periodo in questione, Posten Norge ha fornito servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegne allo sportello e a domicilio; ha inoltre offerto servizi di consegna pacchi B-to-C all'estero.

- (11) La rete di Posten Norge per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C era costituita dai suoi uffici postali e dai punti Post-in-Shop. Se necessario, la rete poteva essere integrata con un servizio di fattorini, per la consegna nelle aree più rurali. Posten Norge era l'unico fornitore di servizi di inoltro pacchi B-to-C con una rete che copriva l'intero territorio norvegese.

4.1.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (12) Il caso riguarda la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello. Il ritiro allo sportello è il metodo prevalente di consegna dei pacchi B-to-C a cui sono abituati gli utenti norvegesi. Posten Norge è il fornitore principale di servizi di inoltro pacchi B-to-C; la consegna a domicilio rappresenta solo una minima parte del volume totale delle consegne B-to-C. Non vi sono elementi a prova del fatto che le imprese di vendita a distanza considerassero i servizi di consegna a domicilio un'alternativa ai servizi B-to-C di Posten Norge con consegna allo sportello. La consegna a domicilio di pacchi B-to-C richiede un'infrastruttura di trasporto tale da permettere il recapito dei pacchi al domicilio di ciascun destinatario. I servizi di consegna a domicilio e i servizi di consegna allo sportello avrebbero potuto essere considerati sostituibili o intercambiabili soltanto se fosse stato possibile passare, in un breve periodo di tempo, dal metodo di consegna allo sportello a quello a domicilio per una quantità considerevole di pacchi. Le prove a disposizione dimostrano che nel periodo in questione questa possibilità non era realistica. I servizi di consegna pacchi B-to-C a domicilio non sono stati pertanto inclusi nel mercato del prodotto rilevante.
- (13) Si avvalgono dei servizi di inoltro pacchi B-to-B le imprese che devono far recapitare pacchi presso altre imprese, durante l'orario lavorativo. Il tempo è un fattore essenziale per questi clienti, che sono pertanto disposti a pagare prezzi sensibilmente più alti per tali servizi. A causa della differenza di prezzo tra i due tipi di servizio, dovuta probabilmente alla differenza dei costi di fornitura, non sarebbe conveniente, per le imprese che vendono a distanza, sostituire i servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello con servizi di inoltro pacchi B-to-B. Quest'ultimo tipo di consegna non ha pertanto esercitato una pressione concorrenziale sulla prestazione di servizi di inoltro pacchi B-to-C. Inoltre, per le imprese che effettuano vendite a distanza non era fattibile passare ai servizi di inoltro pacchi B-to-B, dal momento che i fornitori di questi servizi esigono in genere che il destinatario sia un'entità commerciale e non un privato.
- (14) All'Autorità non risulta che nessun fornitore abbia proposto di realizzare, in misura significativa, servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna sul luogo di lavoro dei consumatori, durante il periodo in questione. Differenze in termini di caratteristiche, prezzo e uso finale hanno fatto sì che, per le imprese che effettuano vendite a distanza, la consegna di pacchi C-to-C non sostituisse i servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.

- (15) L'Autorità ha concluso che, durante il periodo in questione, il mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello era distinto da quello dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna a domicilio o sul posto di lavoro e da quello dei servizi di inoltro pacchi B-to-B e C-to-C.

4.1.2. Il mercato geografico rilevante

- (16) La portata geografica del mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello è limitata alla Norvegia.

4.2. Posizione dominante

- (17) Dal loro lancio nel 1997, Posten Norge è stato il fornitore principale dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello in Norvegia e ha incontrato una concorrenza alquanto limitata. Fino all'ingresso di Tollpost sul mercato, Privpak era l'unico concorrente di Posten Norge. Nessuna impresa che opera nel settore delle vendite a distanza ha indicato altri concorrenti che fornivano servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello prima dell'autunno del 2006. Tollpost ha deciso di entrare nel mercato nell'autunno 2005 ma è divenuto operativo solo nell'autunno 2006 e su scala molto ridotta.

(18) La quota di mercato di Posten Norge è rimasta superiore o vicina al 98 % durante tutto il periodo in questione. Importanti ostacoli all'ingresso e all'espansione hanno caratterizzato il mercato rilevante durante il periodo interessato. L'eventualità di un nuovo ingresso durante quel periodo non ha condizionato in modo significativo il comportamento di mercato di Posten Norge. In mancanza di fornitori alternativi con quote di mercato stabili e rilevanti, qualsiasi minaccia, anche da parte dei clienti più importanti, di rivolgersi a un fornitore diverso da Posten Norge per soddisfare la totalità o una grossa percentuale del loro fabbisogno, non era credibile. Posten Norge è rimasto pertanto un partner commerciale obbligato durante tutto il periodo in questione.

(19) L'Autorità ha concluso che, durante il periodo in questione, Posten Norge ha esercitato sul mercato rilevante una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Il mercato geografico rilevante in cui Posten Norge ha detenuto tale posizione dominante costituiva una «parte sostanziale» del territorio del SEE.

4.3. Abuso

4.3.1. Valutazione del comportamento di Posten Norge

(20) L'articolo 54 dell'accordo SEE vieta, in quanto incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica l'accordo o di una sua parte sostanziale, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti.

(21) Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di sfruttamento abusivo è:

«una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto a influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza». ⁽¹⁾.

(22) Gli effetti cui si riferisce la giurisprudenza citata al punto precedente non sono necessariamente legati agli effetti concreti o reali del comportamento abusivo denunciato. Ai fini dell'accertamento di una violazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante tende a limitare la concorrenza o, in altre parole, che il comportamento può o potrebbe produrre un simile effetto. La capacità di limitare la concorrenza può ugualmente essere indiretta, ammesso che sia sufficientemente dimostrato che la pratica in questione è effettivamente responsabile di limitare la concorrenza.

(23) La decisione sancisce che Posten Norge ha abusato della sua posizione dominante, stabilendo, nei suoi accordi contrattuali con i gruppi di dettaglianti, una condizione di esclusiva di gruppo e di punto vendita, e attraverso la strategia perseguita quando ha rinegoziato i suoi accordi dal 2004 in poi.

(24) L'esclusiva di gruppo ha impedito ai concorrenti di Posten Norge di avere accesso a NorgesGruppen/Shell, che comprende il principale gruppo di vendita al dettaglio di beni di consumo correnti, la più importante catena di edicole e la principale catena di stazioni di servizio in Norvegia. L'esclusiva di gruppo e di punto vendita ha legato a Posten Norge un gran numero di punti vendita delle principali catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio in Norvegia.

(25) Nel 2001, dopo la conclusione dei loro accordi con Posten Norge, e nel corso del 2002, quando sono stati aperti molti Post-in-Shop, COOP e ICA erano entrambi interessati ad aggiudicarsi quanti più Post-in-Shop possibile. Il fatto che Posten Norge esigesse l'esclusiva di punto vendita escludeva automaticamente la possibilità che un Post-in-Shop potesse essere aperto in un punto vendita COOP o ICA in cui fosse già presente un fornitore concorrente di servizi di inoltro pacchi B-to-C. In altre parole, ogni punto vendita usato da un concorrente di Posten Norge sarebbe stato escluso dal progetto

⁽¹⁾ Causa 85/76, *Hoffmann-La Roche/Commissione*, Racc. 1979, pag. 461, punto 91; causa 322/81 *Michelin/Commissione*, Racc. 1983, pag. 3461, punto 70; causa C-62/86, *AKZO/Commissione*, Racc. 1991, pag. I-3359, punto 69; causa T-228/97, *Irish Sugar/Commissione*, Racc. 1999, pag. II-2969, punto 111; causa T-219/99, *British Airways/Commissione*, Racc. 2003, pag. II-5917, punto 241; causa T-271/03, *Deutsche Bahn/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-477, punto 233.

- Post-in-Shop. Accettare di lanciare un concetto di servizio concorrente, che avrebbe portato alla creazione di diverse centinaia di punti vendita «concorrenti» all'interno delle rispettive reti di vendita, avrebbe ridotto drasticamente le probabilità per COOP e ICA di vedersi accordare nuovi punti Post-in-Shop.
- (26) Rinegoziando gli accordi, Posten Norge ha mantenuto aperta la questione dello status di partner privilegiato, facendo pertanto credere a COOP e ICA di poter ottenere tale status, o perlomeno di poter migliorare la loro situazione a partire dal 2006. Ciò ha chiaramente dissuaso COOP e ICA dal concludere accordi di servizi di inoltro pacchi B-to-C con fornitori alternativi. Questa situazione si è protratta almeno per tutta la durata dei negoziati e fino a quando i rapporti contrattuali con COOP e ICA non sono stati definiti.
- (27) Sulla base delle prove disponibili, l'Autorità ha concluso che il quarto grande gruppo di vendita al dettaglio, Reitangruppen, e le altre principali catene di stazioni di servizio non erano disposti a introdurre nelle loro catene concetti di consegna pacchi operati da fornitori di servizi di inoltro pacchi B-to-C, perché convinti di non avere spazio sufficiente nei loro punti vendita per fornire questo genere di servizi, che un concetto di consegna pacchi non avrebbe apportato adeguate opportunità commerciali, oppure perché reticenti nei confronti di progetti che avrebbero potuto rappresentare costi aggiuntivi e/o distogliere l'attenzione dalla strategia principale della catena. I concorrenti di Posten Norge non hanno pertanto avuto accesso alla maggior parte delle altre grandi catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio durante il periodo in questione.
- (28) Sulla base di quanto precede, l'Autorità considera che il comportamento di Posten Norge ha reso estremamente più difficile l'accesso di nuovi concorrenti ai canali di distribuzione norvegesi più ricercati. Il comportamento di Posten Norge ha pertanto creato barriere strategiche all'ingresso nel mercato rilevante per la prestazione di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello. Di conseguenza, la limitazione dell'accesso alle principali catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio causata dal comportamento di Posten Norge ha ridotto la capacità e/o gli incentivi dei concorrenti di Posten Norge di competere sul mercato per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.
- (29) L'Autorità considera inoltre che il comportamento di Posten Norge ha dato luogo a reali effetti anticoncorrenziali a scapito dei consumatori. Sulla base delle prove disponibili, si ritiene che, se Posten Norge non avesse tenuto tale comportamento, i suoi concorrenti avrebbero avuto accesso alle principali catene di supermercati ed edicole, il che avrebbe agevolato il loro ingresso e la loro espansione sul mercato rilevante, con conseguente maggiore pressione concorrenziale su Posten Norge e limitazione del suo potere di mercato a beneficio delle imprese attive nel settore delle vendite a distanza e, da ultimo, dei consumatori.

4.3.2. Giustificazione oggettiva

- (30) Il comportamento volto all'esclusione dei concorrenti può esulare dal divieto di cui all'articolo 54 dell'accordo SEE, qualora l'impresa che detiene la posizione dominante dimostri che il suo comportamento sia obiettivamente necessario o che produca efficienze che compensano eventuali effetti negativi sulla concorrenza ⁽¹⁾. Spetta all'impresa dominante dimostrare tale necessità oggettiva o tali efficienze ⁽²⁾.
- (31) Posten Norge ha sostenuto che la condizione di esclusiva a livello di gruppo era necessaria per ottenere incrementi di efficienza facilitando la rapida attuazione della rete Post-in-Shop, per garantire che nessun punto vendita necessario al sistema Post-in-Shop fosse accaparrato dai concorrenti, per evitare il rischio che NorgesGruppen/Shell non contribuisse sufficientemente al lancio del concetto Post-in-Shop e per assicurarsi spazio sufficiente per le proprie attività all'interno dei punti vendita. Dopo una valutazione dettagliata, l'Autorità ha concluso che nessuna delle giustificazioni avanzate da Posten Norge dimostra la necessità della condizione di esclusiva di gruppo per i servizi di distribuzione pacchi. Inoltre, anche considerando che l'esclusiva a livello di gruppo possa generare determinati incrementi di efficienza in tal senso, la sua portata e la sua durata sono state in ogni caso eccessive e sproporzionate.
- (32) Posten Norge ha inoltre affermato di aver versato, ogni anno, cospicue somme di denaro a NorgesGruppen/Shell, per coprire i costi sostenuti dal gruppo per il suo coinvolgimento nel concetto di

⁽¹⁾ Causa 27/76, *United Brands/Commissione*, Racc. 1978, pag. 207, punto 184; causa T-83/91, *Tetra Pak/Commissione (Tetra Pak II)*, Racc. 1994, pag. II-755, punto 136; causa C-95/04, *P British Airways/Commissione*, Racc. 2007, pag. I-2331, punti 69 e 86.

⁽²⁾ Cfr. articolo 2, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Post-in-Shop e di non essere sicura che tali somme sarebbero state utilizzate a suo vantaggio senza l'esclusiva di gruppo, la quale era necessaria per impedire un eventuale parassitismo dei concorrenti sull'investimento. L'Autorità ritiene tuttavia che non sia stato provato nessun rischio significativo che i pagamenti effettuati da Posten Norge a NorgesGruppen/Shell sarebbero andati a beneficio dei distributori concorrenti di servizi di inoltro pacchi B-to-C e non ha riscontrato nessun rischio di riduzione degli investimenti.

- (33) Secondo Posten Norge la condizione di esclusiva del punto vendita era necessaria per tutelare le proprie strategie promozionali e i suoi investimenti nella formazione, per proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale, per salvaguardare l'identità e la reputazione del concetto Post-in-Shop, per garantire che ogni punto vendita Post-in-Shop fosse attento al concetto e alle esigenze di Posten Norge e, infine, per proteggere gli investimenti per gli sportelli e le attrezzature necessarie. Dopo un attento esame delle motivazioni e delle informazioni presentate da Posten Norge al riguardo, l'Autorità ritiene che non sia stata dimostrata l'esistenza di un rischio significativo di parassitismo per le attività promozionali di Posten Norge né per gli investimenti nella formazione, nella misura in cui i distributori concorrenti erano coinvolti. Neppure l'esclusiva del punto vendita, per quanto si applichi ai distributori di pacchi concorrenti, può essere considerata indispensabile per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale di Posten Norge o per la salvaguardia dell'identità e della reputazione della sua rete Post-in-Shop. L'Autorità considera inoltre limitata la necessità di imporre l'esclusiva del punto vendita, allo scopo di garantire che i punti Post-in-Shop si concentrino sul concetto di Posten Norge. In nessun caso, l'esclusiva del punto vendita può essere considerata indispensabile per l'intera durata degli accordi che Posten Norge ha concluso a livello di punti vendita.
- (34) In quanto alla sua strategia di rinegoziazione, Posten Norge ha dichiarato che i negoziati paralleli condotti con numerosi fornitori hanno potenziato la concorrenza, poiché questo era il metodo più efficiente per negoziare nuovi accordi. Posten Norge ha inoltre ribadito di non aver perseguito una strategia volta a escludere i concorrenti. L'Autorità ritiene invece che Posten Norge non abbia dimostrato che la sua strategia di rinegoziazione abbia prodotto incrementi di efficienza, che fosse necessaria e proporzionata per ottenere tali incrementi, né che i presunti incrementi superassero gli effetti anticoncorrenziali generati dalla strategia di rinegoziazione.
- (35) L'Autorità conclude pertanto che Posten Norge non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento obiettivamente giustificabile.

4.3.3. Conclusione sull'esistenza di un abuso di posizione dominante

- (36) L'Autorità conclude che il comportamento di Posten Norge, ovvero l'imposizione della condizione di esclusiva a livello di gruppo e di punto vendita nei suoi accordi con NorgesGruppen/Shell, l'imposizione della condizione di esclusiva del punto vendita nei suoi accordi con COOP e ICA, nonché la strategia adottata durante le rinegoziazioni degli accordi con NorgesGruppen/Shell, COOP e ICA a partire dal 2004, costituiscono un abuso ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

4.4. Incidenza sul commercio

- (37) Il comportamento abusivo di Posten Norge è stato tale da incidere sul commercio tra le parti contraenti nella misura significativa prevista dall'articolo 54 del SEE.

4.5. Durata

- (38) Il comportamento abusivo si è manifestato in un'infrazione unica e continuata ed è durato almeno per il periodo in cui NorgesGruppen è stato legato dall'esclusiva di gruppo ed è stato partner privilegiato di Posten Norge, ossia dal 20 settembre 2000 al 31 marzo 2006.

5. Ammenda

5.1. Importo di base

- (39) Come regola generale, l'importo di base dell'ammenda raggiunge, al massimo, il 30 % del valore delle vendite dei prodotti cui l'infrazione si riferisce, direttamente o indirettamente, nel mercato geografico

rilevante all'interno del SEE. L'Autorità, di norma, considera le vendite effettuate dall'impresa durante l'intero ultimo esercizio sociale della partecipazione dell'impresa all'infrazione. Il fatturato di Posten Norge nel 2005 generato dalla distribuzione di pacchi B-to-C con consegna allo sportello ammonta a 674,16 milioni di NOK, pari a 84,17 milioni di EUR ⁽¹⁾.

- (40) L'importo di base dell'ammenda è legato a una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell'infrazione, moltiplicato per il numero di anni dell'infrazione.
- (41) Per decidere se la percentuale del valore delle vendite da applicare in un determinato caso debba situarsi all'estremità inferiore o superiore di tale gamma, l'Autorità esegue un'analisi caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. L'Autorità considera numerosi fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato dell'impresa in questione e la portata geografica dell'infrazione.
- (42) La natura dell'infrazione in questione è legata a pratiche volte a escludere i concorrenti, che hanno inciso sulla struttura del mercato rilevante. Posten Norge ha detenuto un'ampia quota di mercato nel mercato rilevante, per tutta la durata dell'infrazione. L'abuso ha interessato tutto il territorio della Norvegia e ha pregiudicato, in contrasto con gli obiettivi dell'accordo SEE, il corretto funzionamento del mercato interno, poiché ha sollevato barriere all'ingresso effettivo di concorrenti sul mercato rilevante di distribuzione di pacchi in Norvegia, impedendo così la formazione di mercati transnazionali.
- (43) Alla luce delle circostanze di specie, l'importo iniziale dell'ammenda è stato fissato a 2 525 100 EUR. Tale importo è stato moltiplicato per 5,5, onde tener conto della durata dell'infrazione (cinque anni e mezzo). L'importo di base dell'ammenda è stato pertanto fissato a 13,89 milioni di EUR.

5.2. *Circostanze aggravanti e attenuanti*

- (44) Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

5.3. *Altre circostanze*

- (45) L'Autorità riconosce che, nella fattispecie, le procedure amministrative si sono protratte considerevolmente e, pertanto, tenuto conto di queste particolari circostanze, accorda una riduzione dell'importo di base dell'ammenda di 1 milione di EUR.

5.4. *Importo dell'ammenda*

- (46) L'importo finale dell'ammenda è pertanto fissato a 12,89 milioni di EUR.

6. **Decisione**

- (47) Posten Norge AS ha commesso un'infrazione unica e continuata dell'articolo 54 dell'accordo SEE, dal 20 settembre 2000 al 31 marzo 2006, nel mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello in Norvegia, perseguendo una strategia fondata sull'esclusiva con trattamento preferenziale al momento di istituire e mantenere la sua rete Post-in-Shop. L'infrazione è consistita nel:

- concludere e mantenere in vigore accordi con NorgesGruppen/Shell e con singoli punti vendita all'interno di detto gruppo, imponendo la condizione di esclusiva a livello di gruppo e di punto vendita a favore di Posten Norge,
- concludere e mantenere in vigore accordi con COOP e con singoli punti vendita al suo interno, imponendo la condizione di esclusiva a livello di punto vendita a favore di Posten Norge,
- concludere e mantenere accordi con ICA e con singoli punti vendita al suo interno, imponendo la condizione di esclusiva a livello di punto vendita a favore di Posten Norge; infine

⁽¹⁾ Il tasso di cambio medio per il 2005 era di 8,0092, secondo i tassi di cambio di riferimento storici in euro della Banca centrale europea.

- perseguire una strategia di negoziazione verosimilmente intesa a limitare la volontà di COOP e ICA di negoziare e concludere accordi con concorrenti di Posten Norge per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.

(48) Per l'infrazione di cui sopra, è stata inflitta a Posten Norge una multa di 12,89 milioni di EUR.

(49) Nella misura in cui non l'abbia ancora fatto, Posten Norge è tenuta a porre fine all'infrazione e ad astenersi dall'assumere qualsiasi comportamento che possa avere oggetto o effetto identico o equivalente, fintantoché detiene una posizione dominante sul mercato rilevante.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare proposte IX-2012/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo

(2011/C 190/06)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte per le sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

1. ATTO DI BASE

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (in appresso «regolamento (CE) n. 2004/2003»), relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «decisione dell'Ufficio di presidenza») ⁽²⁾.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «modalità di esecuzione del regolamento finanziario») ⁽⁴⁾.

2. OBIETTIVO

Conformemente all'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione».

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2012 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. L'obiettivo della sovvenzione è sostenere il programma di lavoro annuale del beneficiario.

3. RICEVIBILITÀ

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza, che saranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande.

4. CRITERI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate agli articoli 93, paragrafo 1, e 94 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma di lavoro oggetto della richiesta di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma di lavoro da sovvenzionare.

4.4. Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 2012 saranno distribuiti ai partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % è ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta

- b) il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione scritta sull'onore)
- c) Statuto del partito politico
- d) certificato di registrazione ufficiale
- e) una prova recente dell'esistenza del partito politico
- f) l'elenco dei direttori/membri del comitato direttivo (nomi e cognomi, titoli o funzioni all'interno del partito richiedente)
- g) i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 ⁽¹⁾
- h) i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2004/2003
- i) programma del partito politico
- j) stato finanziario globale per il 2010 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽²⁾
- k) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo di ammissibilità (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012) indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio UE.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f), h) e i), il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite nella fase precedente.

5. FINANZIAMENTO DAL BILANCIO UE

Gli stanziamenti per l'esercizio 2012 all'articolo 402 del bilancio UE «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 18 900 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati da una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello si trova all'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza.

6. PROCEDURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

6.1. Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 30 settembre 2011. Non saranno ammesse le domande inoltrate dopo tale termine.

Le candidature devono:

- a) essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza)
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste devono essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

⁽¹⁾ Comprese le liste degli eletti di cui all'articolo 3, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽²⁾ Eccetto nel caso in cui il partito politico a livello europeo sia stato creato durante l'anno in corso.

**«CALL FOR PROPOSALS — 2012 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL
NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED
PERSON»**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
via Mr Vanhaeren, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite raccomandata, timbro postale fidejacentente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. Procedure e calendario di massima

Per l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo sono applicabili i seguenti tempi e procedure:

- a) Inoltro della candidatura al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2011).
- b) Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte.
- c) Adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di massima entro il 1° gennaio 2012, come stabilito dall'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza) e comunicazione del risultato ai candidati.
- d) Versamento di un anticipo dell'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3. Informazioni complementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo: <http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>

- a) Regolamento (CE) n. 2004/2003
- b) Decisione dell'Ufficio di presidenza
- c) Formulario di richiesta di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali dei potenziali beneficiari possono essere trasferiti ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo antifrode (OLAF).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Invito a presentare proposte IX-2012/02 — Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello europeo

(2011/C 190/07)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo concorrono alla formazione di una coscienza europea e sono l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Le revisione del regolamento riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo «possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche». Tale regolamento prevede in particolare un contributo finanziario annuo di funzionamento del Parlamento europeo alle fondazioni politiche che lo richiedano e che rispettino le condizioni stabilite da detto regolamento

In detto contesto il Parlamento ha lanciato un invito a presentare proposte per sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.

1. ATTO DI BASE

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (in appresso «regolamento (CE) n. 2004/2003») ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «decisione dell'Ufficio di presidenza») ⁽²⁾.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «modalità d'esecuzione del regolamento finanziario») ⁽⁴⁾.

2. OBIETTIVO

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2012 per il periodo d'attività 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012. La sovvenzione ha lo scopo di sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3. RICEVIBILITÀ

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza e che saranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo entro la data di chiusura.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

4. CRITERI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti conformemente al presente regolamento, come certificato dal suddetto partito;
- b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non perseguire fini di lucro;
- e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.

Deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003: Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare che non si trovano in una delle situazioni elencate agli articoli 93, paragrafo 1, e 94 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento nonché possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma d'attività da sovvenzionare.

4.4. Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2009 saranno distribuiti alle fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ricevibilità, ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % è ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) Lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta.
- b) Il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione scritta sull'onore).
- c) Statuto del richiedente.
- d) Certificato di registrazione ufficiale.
- e) Prova di esistenza recente del richiedente.
- f) Elenco dei direttori/membri del comitato direttivo (nomi e cognomi, titoli o funzioni all'interno del partito richiedente).
- g) Programma del richiedente.
- h) Stato finanziario globale per il 2010 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽¹⁾.
- i) Bilancio di previsione di funzionamento per il periodo di ammissibilità (1° gennaio 2012-31 dicembre 2012) indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario.
- j) Documentazione per attestare che il richiedente soddisfa le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

In merito alle lettere (c), (d), (f), (g) il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore per confermare che le informazioni fornite in precedenza restano valide.

5. FINANZIAMENTO DAL BILANCIO UE

Gli stanziamenti per l'esercizio 2012 all'articolo 403 del bilancio UE «Contributi alle Fondazioni politiche europee» sono stimati pari a 12 150 000 EUR. Essi sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L'onere della prova incombe alla fondazione politica interessata.

Il finanziamento viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dal regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati nella decisione di concessione della sovvenzione, il cui modello figura all'allegato 2B della decisione dell'Ufficio di presidenza.

6. PROCEDURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

6.1. Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 30 settembre 2011. Non saranno ammesse le domande pervenute dopo tale termine.

Le candidature devono:

- a) essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento (allegato I della decisione dell'Ufficio di presidenza);

⁽¹⁾ Salvo se il richiedente è stato fondato nell'anno in corso.

- b) essere obbligatoriamente firmate dal candidato o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere spedite in busta doppia, entrambe le buste devono essere chiuse; la busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

«CALL FOR PROPOSALS — 2012 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON»

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna deve figurare l'indirizzo del mittente nonché il seguente indirizzo del destinatario:

European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
via Mr Vanhaeren, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite raccomandata, timbro postale fidejacentente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. Ulteriore procedura e calendario

Per l'attribuzione delle sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo sono applicabili i seguenti tempi e procedure:

- a) Inoltro della candidatura al Parlamento europeo (entro 30 settembre 2011).
- b) Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte.
- c) Adozione della decisione finale da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro 1° gennaio 2012 come previsto all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza) e comunicazione del risultato ai candidati.
- d) Versamento di un anticipo dell'80 % (entro 15 giorni dalla firma della convenzione).

6.3. Informazioni complementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo: <http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>

- a) Regolamento (CE) n. 2004/2003.
- b) Decisione dell'Ufficio di presidenza.
- c) Formulario di richiesta di finanziamento; (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. Trattamento di dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali di eventuali beneficiari possono, solo laddove necessario, essere trasferiti ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea, all'organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie e all'Ufficio europeo antifrode (OLAF).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte — Programma ESPON 2013

(2011/C 190/08)

Nel quadro del programma ESPON 2013 il 24 agosto 2011 sarà bandito un invito a presentare proposte.

Il 13 settembre 2011 si organizzeranno a Bruxelles un Info Day e un Partner Café all'indirizzo dei beneficiari potenziali.

Si invita a consultare regolarmente il sito <http://www.espon.eu> per ulteriori informazioni.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 190/09)

1. In data 17 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle — S.G.A.M. («Covéa», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni e per il tramite di MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE Assurances Mutuelles, MAAF Assurances e Assurances Mutuelles de France (società tutte facenti parte del Gruppo Covéa), il controllo esclusivo dell'insieme di Bipiemme Vita SpA («Bipiemme», Italia) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Covéa: gestione dei legami di solidarietà finanziaria con mutue assicuratrici e altre istituzioni del settore mutualistico francese; gestione di partecipazioni in imprese assicuratrici o riassicuratrici,
 - Bipiemme: assicurazioni vita e danni nel territorio italiano.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6231 — KKR/Capsugel)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 190/10)

1. In data 23 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Capsugel («Capsugel», Stati Uniti) mediante l'acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: fornitura di una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori del mercato, pubblici e privati, e di soluzioni per i mercati dei capitali alle imprese e ai relativi clienti e società in portafoglio,
- Capsugel: fabbricazione di prodotti per la somministrazione dosata e fornitura di servizi correlati alle industrie specializzate in prodotti farmaceutici, prodotti da banco e in salute e nutrizione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6231 — KKR/Capsugel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

RETTIFICHE**Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 187 del 28 giugno 2011)

(2011/C 190/11)

A pagina 8:

anziché: «Numero di riferimento dell'aiuto di Stato: SA.322266 (11/N)»,

leggi: «Numero di riferimento dell'aiuto di Stato: SA.32266 (11/N)».

Commissione europea

2011/C 190/08 Invito a presentare proposte — Programma ESPON 2013 36

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 190/09 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita) —
Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 37

2011/C 190/10 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6231 — KKR/Capsugel) ⁽¹⁾ 38

Rettifiche

2011/C 190/11 Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni (GU C 187 del 28.6.2011) 39



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

